

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE A FINI MEDICO
LEGALI.**

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale Marche, codice fiscale 01165400589, partita IVA 0968951004, con sede in Ancona, Via Piave, 25, rappresentata dal Direttore regionale, Dr. Giovanni Contenti, di seguito denominata "INAIL",

E

STUDIO DI RADIOLOGIA DOTT. G.M. SANTINI srl – partita IVA 01484280415 con sede a Pesaro, via Giansanti n. 25, in persona del legale rappresentante, di seguito denominata struttura sanitaria,

PREMESSO CHE

- Tra i compiti istituzionali dell'INAIL rientra quello della valutazione medico-legale del danno subito dal lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale allo scopo di poter fornire le conseguenti prestazioni economiche previste dalla normativa vigente, e che tale valutazione spesso deve essere supportata da esami di diagnostica per immagini eseguiti con le più appropriate tecnologie;
- Tra l'INAIL - Direzione regionale Marche e la struttura sanitaria è stata stipulata, in vigore del Protocollo d'Intesa INAIL/Regione Marche firmato 25/11/2013 di durata triennale e rinnovato sino al 25/11/2022, un'apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale e successiva appendice alla stessa, con scadenza fissata al 2/10/2020;
- La Direzione regionale INAIL, con specifica comunicazione, prot.n. 6710 del 2/7/2020, ha manifestato l'interesse al rinnovo della convenzione precedentemente stipulata con la struttura sanitaria, mantenendo le medesime condizioni economiche;
- La Struttura sanitaria possiede i requisiti richiesti e dispone delle tecnologie e delle professionalità necessarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Struttura sanitaria si impegna ad effettuare le prestazioni di diagnostica strumentale, per le quali risulta accreditata al SSR, finalizzate alla valutazione medico-legale del danno di pertinenza INAIL, esclusivamente indicate nell'allegato n. 1, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, aggiornato secondo le necessità medico legali dell'INAIL;

ART. 3

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'INAIL avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di identità e dell'impegnativa INAIL (denominata Mod. 127/I INAIL).

La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 3 giorni dalla richiesta della Sede INAIL, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso. La refertazione medica dovrà avere valenza medico – legale e rispondere agli specifici quesiti posti dall'Istituto, con particolare riguardo alla cronodiagnosi della lesione strumentalmente accertata.

La struttura sanitaria invierà tramite PEC o alla casella dedicata gli esami e la refertazione alla sede INAIL che ha emesso l'impegnativa entro 48 ore dall'esecuzione della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

ART. 4

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI RESE

Per il compenso relativo alle singole prestazioni si farà riferimento esclusivamente all'allegato 1, denominato Elenco prestazioni e Tariffario, i cui importi sono quelli indicati nel Tariffario Regionale della specialistica ambulatoriale, come disposto dalla Delibera della Giunta regionale Marche n. 5 del 3 gennaio 2015 e s.m.i o a quello corrispondente al *minor prezzo concordato rispetto a quanto indicato (nel caso di sconti sul costo delle prestazioni o a corpo sul totale. In questo ultimo caso la % di sconto e le modalità saranno esplicitate)*, con assoggettamento all'IVA del corrispettivo, secondo quanto indicato al punto 5.1 della Circ. 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammesse variazioni di importo in aumento rispetto a quanto concordato nella convenzione sottoscritta in precedenza.

ART. 5

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La struttura sanitaria non potrà richiedere in nessun caso alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

La struttura sanitaria emetterà a carico dell'INAIL fattura elettronica, come previsto dalle norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni.

Le fatture redatte a fronte di prestazioni richieste dall'INAIL, non dovranno contenere le generalità degli assistiti, ma soltanto le iniziali, il numero del caso e il numero dell'impegnativa.

Le prestazioni eseguite saranno indicate in fattura con la specifica dei codici, delle voci e degli importi previsti nell'Elenco prestazioni e Tariffario (allegato 1), distinti per assistito.

I documenti relativi alle prestazioni fatturate saranno trasmessi alla Sede richiedente unitamente alle sezioni B del Mod. INAIL 127/I, debitamente compilate.

L'INAIL pagherà alla struttura sanitaria i corrispettivi per le prestazioni richieste a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN dedicato e segnalato all'INAIL, entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

ART. 6 **DURATA**

La convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dal 3 ottobre 2020, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 7 **RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE**

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura sanitaria, dei requisiti della regolarità contributiva e dell'accreditamento, nonché in caso di reiterate irregolarità, debitamente contestate.

E' fatta salva all'INAIL la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate necessità organizzative.

La struttura sanitaria avrà facoltà di recesso dalla convenzione con preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'INAIL la facoltà di recesso il rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 8 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI**

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs 101/2018, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 2 dicembre 2018 e s.m.i.

ART.9 **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La struttura s'impegna nella piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2009 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 **RESPONSABILITÀ E MANLEVA**

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato INAIL che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

ART.11

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, e accettano che le relative violazioni costituiscano inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità sottoscritto in data 31/08/2020.

ART. 12

CONTROVERSIE

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART.13

SPESE CONTRATTUALI

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m., con onere a carico del centro diagnostico.

Le parti convengono che la registrazione della convenzione sarà effettuata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e s.m., e a cura e spese della parte richiedente.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Giovanni Contenti

(firmato digitalmente)

STUDIO DI RADIOLOGIA DOTT. G.M. SANTINI srl
Il legale rappresentante

Dott. G.M. Santini

(firmato digitalmente)

Allegato:
All. 1 Elenco prestazioni e Tariffario